



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale Di Programmazione

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FONDAMENTALE O DI
BASE**

di cui al Bando pubblicato sul BURAS del 31.12.2008, n. 41, ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna".

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore, Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Mameli n. 88 (di seguito denominata "RAS")

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, codice fiscale 80019600925, nella persona del Pro Rettore delegato per la Ricerca scientifica ed i Rapporti Istituzionali, Prof. Francesco Pigliaru domiciliato per la carica presso la medesima Università, in Cagliari, in via Università n. 40;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, codice fiscale 00196350904, nella persona del Delegato per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, Prof. Donatella Emma Ignazia Spano, domiciliato per la carica presso la medesima Università, in Sassari, in piazza Università n. 21.

PREMESSE

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 3, lettera c), che prevede tra i compiti della Regione Autonoma della Sardegna allo scopo di promuovere l'attività di ricerca scientifica, quello di finanziare o cofinanziare programmi di ricerca di base o fondamentale;

Visti gli Statuti delle Università di Cagliari e di Sassari;

Muri DS

Viste le delibere della Giunta Regionale della Sardegna del 18.11.2008, e del 19.12.2008, rispettivamente n. 64/8, e n. 72/1, relative agli atti di indirizzo e allo schema di bando in materia di attività di ricerca per l'annualità 2008;

Visto il Bando "Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o di base", ai sensi della L.R. n. 7/2007, pubblicato sul BURAS del 31.12.2008, n. 41;

Visto in particolare l'art. 15 del Bando sopracitato, che prevede le modalità di attuazione dei progetti previa sottoscrizione di specifica convenzione;

Vista la Determinazione n. 6537/354 del 4.9.2009, relativa all'elenco dei progetti ammessi alla valutazione di merito;

Vista la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, approvata con Determinazione n. 7249/1118 del 22.10.2010;

Ritenuto opportuno, al fine di favorire la massima efficacia dell'intervento regionale volto al finanziamento dei suddetti progetti, nonché in vista di una maggiore razionalizzazione e semplificazione delle operazioni connesse alla gestione e rendicontazione degli stessi, individuare nelle Università di Cagliari e di Sassari i soggetti chiamati a sottoscrivere con la Regione Autonoma della Sardegna un'unica convenzione nella quale vengano concordati e definiti gli adempimenti relativi al corretto svolgimento delle attività inerenti l'esecuzione dei progetti di ricerca di base;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione.

Art. 1 – Finalità.

Con la presente Convenzione le Università di Cagliari e di Sassari vengono individuate come i soggetti chiamati a svolgere le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca fondamentale o di base, di cui al bando "Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o di base", ai sensi della L.R. n. 7/2007, pubblicato sul BURAS del 31.12.2008, n. 41, svolti dal proprio personale docente e ricercatore, approvati e pubblicati con determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 7249/1118 del 22.10.2010.

Art. 2 – Finanziamento dei progetti.

La Regione Autonoma della Sardegna trasferirà a ciascuna delle due Università, in un'unica soluzione anticipata, l'importo totale relativo ai progetti di ricerca approvati per ciascun Ateneo e individuati rispettivamente in € **5.822.677,60** (cinquemilioniottocentoventidue milaseicentosestasette/sessanta) per l'Ateneo di Cagliari, conto corrente n. 000000043280, IBAN IT51 T 01015 04800 000000043280, in essere presso Banco di Sardegna, sede di Cagliari, e in euro € **4.600.802,65** (quattromilioneiseicentomilaottocentodue/sessantacinque) per l'Ateneo di Sassari, conto corrente n. 000000013500 - IBAN IT96F 0101517201000000013500 in essere presso Banco di Sardegna Ag. N. 1.

Art. 3 – Rimodulazione dei progetti e tempi di realizzazione

Il Coordinatore scientifico è responsabile della correttezza della gestione amministrativa e finanziaria del progetto e ne risponde nei confronti dell'Università di appartenenza e della Regione Sardegna.

Fermi restando gli obiettivi generali e specifici descritti in ciascun progetto di ricerca, che non potranno essere modificati, è tuttavia consentito al Coordinatore scientifico di rimodulare le voci di spesa previste nel piano finanziario in ragione dell'entità del finanziamento ottenuto in sede di approvazione del progetto secondo le Linee Guida concordate tra i due Atenei, condivise e approvate dal Centro Regionale di Programmazione e allegate alla presente Convenzione.

Le due Università provvederanno immediatamente a richiedere al MISE il Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascuno dei progetti di propria competenza.

A seguito della richiesta del CUP le due Università provvederanno, sulla base della graduatoria dei progetti approvati per ciascun Ateneo, a mettere a disposizione presso le strutture di afferenza dei Coordinatori scientifici dei singoli progetti, i finanziamenti assegnati dalla Regione per lo svolgimento delle ricerche.

La rimodulazione viene effettuata dal Coordinatore scientifico del progetto prima dell'avvio del progetto.

Copia del piano finanziario rimodulato di ogni progetto dovrà essere trasmesso alla RAS entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

È ammessa una seconda rimodulazione entro il quindicesimo mese di vita del progetto, modificando la ripartizione del budget preventivo tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità. In ogni caso, le variazioni non potranno essere superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando il costo complessivo del progetto e i massimali previsti per le diverse categorie di costo.

Delle variazioni apportate il Coordinatore dovrà dare esplicita indicazione nella relazione conclusiva da presentare al termine della ricerca.

La durata dei progetti è di 18 mesi e decorrerà dalla data di assegnazione del finanziamento regionale alle Università.

Art. 4 – Controlli e verifiche

L'Amministrazione regionale, fermo restando il ruolo ricoperto dai due atenei, potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli in ordine alla corretta implementazione delle attività di ricerca finanziate anche con il supporto di personale specializzato esterno all'Amministrazione, con un preavviso agli Atenei di almeno 7 giorni.

L'eventuale incongruità della spesa rilevata o il non corretto adempimento delle attività previste potrà comportare la restituzione in toto o in parte del finanziamento concesso.

Art. 5 – Obblighi dell'affidatario.

1. Ai fini della concessione del finanziamento, ciascuna Università assume nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna la completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione della parte dei progetti di propria competenza, ferma restando la responsabilità dei singoli Coordinatori scientifici in ordine alla correttezza della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti, così come previsto all'art. 3, comma 1,

2. Le Università si assumono, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa.

L'affidamento s'intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A..

La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 7 – Obblighi di pubblicità.

Tutte le pubblicazioni e gli eventi realizzati nell'ambito dei progetti di cui alla presente Convenzione dovranno citare espressamente il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 7.

Art. 8 – Obblighi di informazione.

Le Università di Cagliari e di Sassari si impegnano a tenere informata la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche, per le quali i responsabili dei progetti sono tenuti a dare comunicazione agli Uffici Ricerca di Ateneo, inerenti la conduzione dei progetti e di qualsiasi altra notizia di interesse per la Regione.

Art. 9 – Obblighi di custodia.

Sarà cura delle due Università conservare tutta la documentazione originale relativa ai progetti per almeno 5 anni, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna e/o di personale qualificato esterno ad essa.

Allegati:

- A) elenco progetti finanziati Università di Cagliari
- B) elenco progetti finanziati Università di Sassari
- C) Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei progetti

Cagliari, 12 novembre 2010

Direttore Centro Regionale di Programmazione
Dott. Gianluca Cadeddu

Pro Rettore Università di Cagliari delegato per la
Ricerca scientifica e i rapporti istituzionali
Prof. Francesco Pigliaru

Delegato Università di Sassari per la
Ricerca e il Trasferimento Tecnologico
Prof.ssa Donatella Emma Ignazia Spano








